

**IN BREVE n. 24 - 2022**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: maggio 2022 - data di pubblicazione: 16 giugno 2022 - prossima diffusione: 15 luglio 2022

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>110,6</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+ 0,8</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+ 6,8</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+ 8,1</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE – Maggio 2022**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **110,6** Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2021, vanno rivalutate del **3,732345%**.

## INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese MAGGIO 2022

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 16 giugno 2022 riferito al mese di maggio 2022

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b>											
	Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
<b>%</b>	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
<b>2020</b>	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
<b>%</b>	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
<b>2021</b>	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
<b>%</b>	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
<b>2022</b>	<b>107,7</b>	<b>108,8</b>	<b>109,9</b>	<b>109,7</b>	<b>110,6</b>							
<b>%</b>	<b>+4,7</b>	<b>+5,6</b>	<b>+6,4</b>	<b>+5,8</b>	<b>+6,8</b>							

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

## FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato alla locomotiva elettrica trifase E.431, nel centenario della costruzione**

Data di emissione: 23 giugno 2022

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato a Galup S.r.l., nel centenario della fondazione**

Data di emissione: 21 giugno 2022

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), nel 120° anniversario della fondazione**

Data di emissione: 21 giugno 2022

- **Francobolli commemorativi di Margherita Hack, nel centenario della nascita**

Data di emissione: 12 giugno 2022

## **NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO**

**- Serie Divisionale Italia 2022 Fdc – 9 pezzi – 100 Anniversario Autodromo di Monza**  
prezzo di € 64,00

## **ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE, SSN SEMPRE PIÙ INACCESSIBILE. LE CAUSE E LE OPPORTUNITÀ IN VISTA** da Doctor33 n. 22 di domenica 12 giugno 2022

L'attività ambulatoriale specialistica del Servizio sanitario nazionale è diventata off limits per molti italiani. In ospedale, i reparti "di elezione", per mesi trasformati in terapie intensive e semintensive, non sempre tornano a lavorare a regime. In alcune unità operative il personale prestatato all'emergenza Covid non rientra. Sul territorio gli specialisti sono sempre meno. Ma come superare il problema delle liste d'attesa?

**Leggi l'articolo in**

**[Esami e visite specialistiche, Ssn sempre più inaccessibile. Le cause e le opportunità in vista \(doctor33.it\)](https://www.doctor33.it)**

## **MEDICI e TURNI MASSACRANTI** a cura di Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Secondo la Suprema Corte sussiste il nesso causale tra le condizioni di lavoro di un medico in una struttura ospedaliera e l'infarto da lui subito. In altri termini è responsabile l'Azienda sanitaria che non pone rimedio alle proprie carenze a livello di organico e sottopone il medico a stress occupazionale, frutto dell'effettuazione di turni di reperibilità in misura di gran lunga superiore a quella prevista dal contratto, contribuendo quindi alla determinazione dell'evento lesivo della sua integrità fisica.

***Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - Ordinanza n. 17976 del 29 marzo 2022 pubbl. il 3 giugno 2022***

## **PERCHE' UN DIVERSO TRATTAMENTO DEL TFR NEL PRIVATO**

### **RISPETTO AL PUBBLICO?** a cura di Marco Perelli Ercolini

L'ordinamento attuale, se non erro, prevede che il Tfr nel settore privato del lavoro debba essere obbligatoriamente accantonato anno per anno con previste severe sanzioni in caso di inadempienza da parte del datore di lavoro, ma nel settore del pubblico impiego viene fatto altrettanto con effettivo accantonamento oppure i versamenti, come un tempo, vanno in un unico calderone con eventuali prelievi in partita di giro per le liquidazioni al lavoratore del pubblico impiego che cessa l'attività lavorativa anche se per pensionamento?

Il lavoratore del settore privato se per effettive necessità ha un bisogno finanziario può chiedere delle anticipazioni sul Tfr, e per il pubblico dipendente?...

Il lavoratore del settore del privato che cessa il rapporto di impiego ha diritto al pagamento del Tfr maturato ed è pagato in 30 - 60 giorni ovvero 4 mesi in aziende con meno di 50 dipendenti, al contrario il lavoratore del pubblico impiego deve aspettare anni, a tempi differenziati secondo il tipo di cessazione del rapporto con anche dei pagamenti rateali secondo l'importo maturato !!!

Perché tutte queste differenze specialmente nell'attualità, essendo previsto anche nel settore del pubblico impiego nelle nuove assunzioni a partire al 2000 per tutti il Tfr? La buonuscita e il premio di fine servizio sono a esaurimento e solo per coloro erano in servizio effettivo nel 2000.

Lo Stato pone dunque differenze tra figli e figliastri? Pretende dagli altri e trascura e non adempie nella propria pentola?

Ma accanto a questi miei «*perché*», ecco spuntare un'ordinanza del Tar Lazio che chiede una pronuncia della Corte Costituzionale in quanto sarebbe violato il diritto alla “*giusta retribuzione*” che include anche l'esazione tempestiva delle somme maturate durante il rapporto lavorativo.

Le dilazioni previste, pur se legate a situazioni di crisi contingente, non hanno una durata prestabilita, ma hanno assunto un carattere strutturale! Va sottolineato che le indennità di fine rapporto “*costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita con funzione previdenziale per agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la normale retribuzione o assicurare il sostentamento del lavoratore, durante il periodo di disoccupazione*”.

## **IL MODELLO D È ONLINE, ECCO COME DICHIARARE I REDDITI DA LIBERA PROFESSIONE**

da EnpamPrevidenza n.12 del 10 giugno 2022 a cura di Antioco Fois

Tutto pronto per l'appuntamento con la dichiarazione dei redditi da libera professione prodotti nel 2021. Il modello D è già disponibile online nell'[area riservata](#) del sito Enpam e va compilato e inviato entro la fine di luglio. Un'opportunità che permette già da subito, prima di arrivare a ridosso della scadenza, di pianificare al meglio e con anticipo il pagamento dei contributi di Quota B.

### **SEMPLICE E A PROVA DI ERRORE**

Già dallo scorso anno il modello D è diventato solo digitale ed è stato rinnovato nella forma e nel sistema di compilazione online, per diventare ancora più semplice, veloce e a prova di errore. Ad esempio, con il nuovo modello digitale per dichiarare i redditi da libera professione, gli iscritti possono sapere in maniera istantanea quanti contributi dovranno versare e quindi quanto metteranno da parte per la propria pensione.

Grazie a una procedura semplificata si può subito visualizzare qual è l'aliquota contributiva che verrà applicata al reddito dichiarato e, nel caso di errori, chiedere una rettifica dei dati. Tramite il nuovo modello D la banca dati Enpam acquisisce in tempo reale la dichiarazione fatta dai medici e dagli odontoiatri, rendendo più rapida e puntuale anche l'assistenza agli iscritti che hanno dubbi sulla compilazione.

## ENTRO IL 31 LUGLIO

Tutti i medici e odontoiatri in attività, che nel 2021 hanno prodotto redditi da libera professione, devono compilare e inviare il modello D entro il 31 luglio.

Già dallo scorso anno, per i liberi professionisti l'aliquota contributiva si è assestata definitivamente al 19,5 per cento, sul reddito professionale – al netto delle spese sostenute per produrlo – fino a 103.055,00 euro. Sugli importi residui, che vanno oltre tale cifra, è applicato l'1 per cento. In ogni modo, la Quota B non si paga per la parte di reddito già coperta dalla Quota A.

## REDDITI: NON SOLO CURA

I redditi da dichiarare sono quelli prodotti con le attività attribuite in base alla competenza medica e odontoiatrica, a prescindere da come siano qualificate sul piano fiscale. Tra le attività rientrano dunque non solo la cura dei pazienti, ma ad esempio anche la ricerca, la partecipazione a congressi scientifici o le consulenze di ambito professionale.

## QUALE ALIQUOTA?

Come accennato, l'aliquota contributiva intera è ferma la 19,5 per cento. Per convenzionati, specializzandi e dipendenti che fanno extramoenia è prevista l'applicazione dell'aliquota al 9,75 per cento, la metà di quella intera. Mentre i corsisti in Medicina generale e i dipendenti che fanno intramoenia hanno diritto al 2 per cento.

I pensionati possono scegliere ogni anno se pagare la metà o con l'aliquota intera.

È importante ricordare che per cambiare aliquota o per scegliere la contribuzione ridotta è necessario compilare il modulo specifico prima di avere compilato il modello D. Il modulo 'Contribuzione ridotta' si trova nell'[area riservata](#) del sito Enpam e [qui](#) è possibile trovare maggiori informazioni.

## ISCRIVERSI ALL'AREA RISERVATA

Per la compilazione, come detto, è necessario essere iscritti all'area riservata. [Qui](#) le informazioni su come fare.


Per chi non lo fosse ancora, il consiglio è di registrarsi al più presto al sito Enpam, per evitare di ritrovarsi a ridosso delle scadenze.

## TRE METODI PER VERSARE I CONTRIBUTI

Anche per la Quota B arriva **PagoPA**. Il nuovo sistema di pagamento digitale, che anche Enpam ha dovuto adottare, è già attivo per la [Quota A](#) e andrà a sostituire progressivamente i bollettini Mav per tutti i versamenti all'ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri. C'è da dire che la Quota B pagata con questo sistema dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 31 ottobre e non a rate, un'opzione che invece è disponibile con la domiciliazione bancaria e con la carta di credito Enpam.

PagoPA, infatti, non è il solo metodo per pagare i contributi derivati dai redditi da libera professione. Una valida alternativa rimane la **domiciliazione bancaria**, che permette di semplificare il pagamento e risparmiare sui costi di riscossione, oltre a dare la possibilità di scegliere tra il versamento in un'unica soluzione oppure a rate. Una volta attivato dall'[area riservata](#) del sito Enpam, l'addebito diretto vale sia per la Quota A che per la Quota B e avviene sul conto corrente nell'ultimo giorno utile della scadenza, senza il rischio di incorrere in sanzioni per avere dimenticato di fare il versamento.

Per il pagamento dei contributi di Quota B c'è anche la possibilità di rateizzare fino a 30 mesi l'importo con la [carta di credito](#) che Enpam mette a disposizione gratuitamente, in convenzione con la Banca Popolare di Sondrio.



Una modalità che permette inoltre di portare subito in deduzione l'importo dei contributi dalle tasse.

Ogni anno devi dichiarare all'Enpam il reddito da libera professione prodotto nell'anno precedente. Per farlo devi compilare online il modello D che trovi nell'area riservata e inviarlo entro il 31 luglio. Se invii il modello D dopo il 31 luglio dovrai...

## **VERSO LA RICONGIUNZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA** da EnpamPrevidenza n. 13 del 17 giugno 2022 - Lettera al Presidente

*Lavoro come pediatra di libera scelta, e verso i contributi alla gestione della medicina generale. Dato che ho versato per cinque anni alla Gestione separata dell'Inps come specializzanda, mi chiedo: posso ricongiungere questi contributi con quelli dell'Enpam?*



Gentile Collega,

in base alle attuali regole dell'Inps non è possibile ricongiungere all'Enpam i contributi versati alla Gestione separata per poter ottenere un'unica pensione. Questi contributi possono essere solo cumulati mediante il cumulo o la totalizzazione. La motivazione data dall'Inps risiederebbe nel fatto che con la Gestione separata è stata istituita dopo la legge sulla ricongiunzione.

La Gestione separata è dunque una sorta di "isola" nell'ambito della previdenza obbligatoria, perché di fatto il lavoratore non può utilizzare tutti gli strumenti che la legge gli mette a disposizione per poter far fruttare i contributi versati presso enti o gestioni diverse, potendo scegliere quello che gli è più conveniente.

Un'anomalia questa che l'Enpam più volte ha messo in risalto, e sulla quale, in questi ultimi anni, alcune sentenze si sono espresse nel merito.

Oltre alla Corte di cassazione che è intervenuta a favore di un commercialista (sentenza n. 26039 del 2019), proprio quest'anno la Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 97 del 2022) ha dato ragione a un consulente del lavoro che voleva ricongiungere all'Enpacl (la cassa previdenziale di categoria, come l'Enpam lo è per i medici e gli odontoiatri) i contributi versati alla Gestione separata. In buona sostanza la Corte ha riconosciuto il diritto del lavoratore di poter disporre di un'unica pensione a partire dai contributi versati a più enti, cosa possibile solo con la ricongiunzione.

Queste sentenze ci sembrano un segnale positivo in termini di diritti riconosciuti ma anche di semplificazione della previdenza obbligatoria in attesa che si sani in modo inequivocabile questa stortura.

*Alberto Oliveti  
Presidente Fondazione Enpam*

## **OVERNO - BONUS 200 EURO PER I PUBBLICI DIPENDENTI**

Il Consiglio dei Ministri all'interno del Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 – pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 – ha, tra le altre cose, fornito alcuni chiarimenti in materia di indennità *una tantum* (prevista dall'articolo 31, comma 1, del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#)) per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1.

#### **Art. 36**

#### **Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti**

1. Ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1.

## **INPS - BONUS 200 EURO EROGATO CON LE COMPETENZE DI LUGLIO 2022**

L'INPS, con il messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022, in merito all'erogazione dell'indennità *una tantum* di 200 ai lavoratori dipendenti (ai sensi dell'articolo 31 del [decreto-legge n. 50/2022](#)), precisa quale sia “*la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022*”, così come indicato nella disposizione di legge.

In particolare, **la retribuzione nella quale riconoscere l'indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022**, oppure, in ragione dell'articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.

Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.

L'indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2505 del 21,06.2022 (documento 125)**

Leggi anche il [messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022](#)

## **INPS - VIGILI DEL FUOCO E CORPO FORESTALE CALCOLO QUOTA RETRIBUTIVA PENSIONE** da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 68 del 14 giugno 2022, fornisce nuove istruzioni riguardo all'applicazione dell'articolo 54 del d.p.r. 1092/1973 con riferimento al **calcolo della quota retributiva delle pensioni** liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 335/1995, per il personale operativo del **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** e del disciolto **Corpo Forestale dello Stato**.

Con le circolari INPS [14 luglio 2021, n. 107](#) e [29 dicembre 2021, n. 199](#), l'Istituto ha già illustrato i criteri di calcolo della quota retributiva delle pensioni spettanti al personale del comparto difesa e ad alcune figure a esso equiparate.

A seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalle sentenze della Corte dei Conti, è stato precisato che per coloro che sono cessati dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e con un'anzianità al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni, la quota di pensione retributiva deve essere calcolata con il riconoscimento dell'**aliquota di rendimento del 2,44%** per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino a quella data.

La disciplina pensionistica prevista per il personale militare, all'articolo 61 del d.p.r. 1092/1973, estende l'applicabilità della normativa al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato, con il conseguente riconoscimento dell'aliquota di rendimento annua del 2,44% anche per i soggetti appartenenti a questi comparti con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Nella circolare sono contenute, inoltre, le indicazioni per la gestione del contenzioso giurisdizionale e dei ricorsi amministrativi.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 68 del 14.06.2022 (documento 126)**

## **LA RIFORMA DELLA SANITA' TERRITORIALE**

Dopo il via libera del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è pubblicato in Gazzetta il nuovo regolamento sugli standard dell'assistenza territoriale (DM 77).

**ALLEGATI A PARTE - DM 77 Sanità territoriale (documento 127)**